

Pubblicata il 20 aprile 2021



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
DETERMINAZIONE N. 21**

OGGETTO: Appalto per il servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con utilizzo del mercato Elettronico a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021. CIG: Z8421DF488 – RDO 1851282 - Presa d'atto della perdita dei requisiti generali da parte della Ditta aggiudicataria.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge finanziaria 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e 10 novembre 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

VISTA le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 1353 del 20 aprile 2021 predisposta dal RUP Rag. Antonella Rossit che di seguito si riporta:

“RICHIAMATE:

- *la determinazione n. 11 del 16 marzo 2018 avente ad oggetto: “Determinazione di aggiudicazione del servizio di manutenzione periodica ordinaria dell’impianto elevatore installato nell’immobile sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con utilizzo del Mercato Elettronico, a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021. CIG: Z8421DF488 – RDO 1851282”;*
- *la determinazione n. 12 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto: “Rettifica alla determinazione n. 11 del 16 marzo 2018 di aggiudicazione del servizio di manutenzione periodica ordinaria dell’impianto elevatore installato nell’immobile sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con utilizzo del mercato Elettronico a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021. CIG: Z8421DF488 – RDO 1851282”;*
- *la determinazione n. 13 dell’11 aprile 2018 avente ad oggetto: “Nomina del direttore dell’esecuzione del servizio di manutenzione periodica ordinaria dell’impianto elevatore installato nell’immobile sede del TAR per il Veneto per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021. Cod CIG: Z8421DF488”;*

VISTA la pec, non sottoscritta, pervenuta dalla Ditta Ascensori Mercury di Toffolo Stefano di Venezia-Mestre (indirizzo pec: ascensori.mercury@legalmail.it) in data 17 aprile 2021, acquisita al protocollo al n. 954 in pari data, con cui veniva comunicato che la Ditta Ascensori Mercury di Toffolo Stefano di Venezia-Mestre (Partita Iva 03686240270), aggiudicataria del servizio di cui trattasi, ha cessato la propria attività e che è stata costituita la Ditta Ascensori Mercury srl di Venezia-Mestre (Partita Iva 04631310275);

APPURATO che la Ditta Ascensori Mercury di Toffolo Stefano di Venezia-Mestre (Partita Iva 03686240270) risulta inattiva dal 31/12/2020, giusto documento di verifica Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA - n. PV4744160 dell’1/4/2020;

ATTESO che l’art.106 del Codice dei Contratti rubricato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” prevede la possibilità di modificare i contratti se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a seguito di ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza e che la modifica comunicata con nota pec del 17 marzo 2021, acquisita al protocollo al n. 954 in pari data, non rientra fra le ristrutturazioni societarie indicate nell’art.106 del Codice dei Contratti, trattandosi della costituzione di una nuova società e non la continuazione della Società aggiudicataria con altra veste giuridica;

RICORDATO che l’art.8 del Disciplinare di gara, rubricato “Requisiti per la partecipazione alla gara”, sottoscritto per accettazione dalla Ditta in parola in sede di presentazione dell’offerta, prevedeva quanto segue:

“Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le condizioni del possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) iscrizione per l’attività inerente all’oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A., competente per territorio,

b) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016";

TENUTO CONTO che ai requisiti di idoneità professionale è dedicato il terzo comma dell'art 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che così dispone: "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali" e che, a differenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale disciplinati alla lett. c) del comma 1, l'idoneità professionale non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta dell'operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali;

TENUTO CONTO inoltre del principio statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.8/2015 secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità;

RITENUTO, per quanto prima indicato, di proporre l'adozione di apposito provvedimento di presa atto della perdita, da parte della Ditta Ascensori Mercury di Toffolo Stefano di Venezia-Mestre (Partita Iva 03686240270), dei requisiti di idoneità e capacità tecnica previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara a decorrere dal 31/12/2020, data dalla quale la Ditta risulta inattiva;

VISTO l'art. 31 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs 50/2016 e s.m.i.";

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il rag. Claudio Bertato e che entrambi hanno dichiarato nella proposta di determina di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la proposta di determinazione predisposta dal RUP Rag. Antonella Rossit in data 20 aprile 2021 prot. n. 1353 ;
- 2) **Di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla presa d'atto della perdita dei requisiti di idoneità e capacità tecnica previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara e dichiarati posseduti dalla Ditta Ascensori Mercury di Toffolo Stefano di Venezia- Mestre (Partita Iva 03686240270) in fase di offerta per il servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del Tar per il Veneto, aggiudicato a seguito RDO nel ME.PA. n. 1851282, a far data dal 31/12/2020, giusto documento di verifica Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA - n. PV4744160 dell'1/4/2020;
- 3) **Di autorizzare** l'adozione dei provvedimenti contabili conseguenti al presente atto;

4) **di dare atto che:**

- il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Alessandra Miconi e che entrambi hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Venezia, 20 aprile 2021

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

Ufficio Ragioneria Economato
Istruttore Bertato Claudio
pec: contabilita_spese_ve@ga-cert.it